



Webinar del dott. Michele Bertani, 30 giugno 2020
I CORSI DI STUDIO DI NUOVA ATTIVAZIONE

DOMANDE & RISPOSTE

Convenzione fra Atenei: art. 6, c. 11, l.240. Possono essere oggetto di Convenzione i Ricercatori a) e b) con regime di impegno a tempo pieno presso l'Ateneo "cedente"?

La domanda, pur non essendo del tutto pertinente con l'argomento oggetto del webinar, è particolarmente interessante. L'art. 6, comma 11, della Legge 240/2010, come modificato dall'art. 55 del D.Lgs 9/2/2012, n. 5, convertito in Legge 4/4/2012, n. 35, consente ai professori e ai ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro Ateneo ovvero presso un Ente pubblico di ricerca, nonché ai ricercatori di ruolo di un Ente pubblico di ricerca di svolgere attività di ricerca presso gli Atenei, sulla base di una specifica convenzione finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. In questo senso, la suddetta normativa e i provvedimenti attuativi della Legge 240/2010 non precludono la possibilità che anche i ricercatori a tempo determinato (naturalmente non quelli di tipo *a* in regime di tempo definito), tra l'altro introdotti dalla medesima Legge 240/2010, possano svolgere le citate attività in convenzione, fermo restando il rispetto della tipologia di inquadramento prevista per tali figure. È inoltre opportuno evidenziare come le convenzioni non possano riguardare docenti la cui presenza nell'organico dell'università di appartenenza sia indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza.

Quindi potrei ipotizzare che, per il caso (b) "piano di raggiungimento approvato dal NUV" possa darsi anche nel caso, ad esempio, di delibere degli organi di Ateneo per la programmazione personale docente (e non all'emissione dei bandi veri e propri, che fanno parte dell'caso b dell'art. 4 c.2).

Innanzitutto mi scuso per l'errore di denominazione dell'Ateneo. Per rispondere alla domanda, confermo esattamente quanto hai scritto. L'introduzione di piani di raggiungimento dei requisiti di docenza necessari per l'accreditamento di nuovi corsi di studio rappresenta una delle principali novità introdotte dal D.M. 6/2019. Si possono presentare, sostanzialmente, tre situazioni: 1) ho i docenti già a disposizione, ed è l'ipotesi più frequente; 2) presento un piano di raggiungimento della docenza entro la durata normale del corso, aspetto che ipoteticamente consentirebbe di far partire un nuovo corso solo per poter reclutare docenti; come dicevo durante il webinar, è necessaria molta trasparenza negli atti se si opta per tale soluzione; 3) presento dei bandi che sono già stati emanati sulla Gazzetta Ufficiale, quindi docenti futuri ma sicuri, e questa è in un certo senso l'ipotesi più evoluta e migliore rispetto a quella dei piani di raggiungimento.

In riferimento al punto 2), le delibere degli Organi di Ateneo per la programmazione del personale docente sono indubbiamente utili ai fini della presentazione dei piani di raggiungimento della docenza. Il Cineca, nel quadro della SUA-CdS dedicato ai docenti di riferimento per i nuovi corsi di studio, mette a disposizione un prospetto, denominato "Schema piano di raggiungimento requisiti di docenza ex DM 6/2019", che consente di espletare a quanto richiesto sul tema, ferma restando la necessità che il Nucleo di Valutazione di Ateneo esprima un parere sulla coerenza e sostenibilità di tali piani. Riporto qui sotto lo schema (viene richiesto di indicare, in via ipotetica, il mese in cui si prevede che uscirà il bando):

						DOCENTI DI RIFERIMENTO								
A T E N E O	C O R S O	L /L M	MODALITA' C = convenz. D = distanza	REQUISITI DOCENZA (Allegato A, lettera b) DM 6/2019)	Di cui Professori a tempo indeterminato (Allegato A, lettera b) DM 6/2019)	Anno accad.	P O *	P A *	Docenti in convenzion e ex art.6, comma 11, L. 240/10*	RU TD B*	RU TD A*	Prof str ex art. 1, c. 12, L 230/05*	Contratti ex art. 23 L. 240/10**	T O T .

* In corrispondenza di ogni qualifica indicare alternativamente:

- nominativo
- mese previsto del bando, SSD di riferimento
- per i docenti in convenzione ex art. 6, comma 11, L.240/10, indicare la qualifica, il nominativo e l'ateneo di afferenza

** inserire il numero di contratti

Qual è la differenza tra una replica del CdS e un canale del CdS?

Un corso di studio con ordinamento didattico identico a quello di un corso di studio già attivo nell'Ateneo proponente dà origine ad una "replica". Naturalmente, anche per le repliche di ordinamenti didattici già esistenti nella medesima sede si renderà necessario reperire la docenza necessaria. A livello di SUA-cdS, per i corsi di studio che vengono replicati in altra sede è sufficiente inserire la nuova sede all'interno della scheda; per tali corsi di studio sarà anche riaperto il solo campo ordinamentale relativo al parere del Comitato Regionale di Coordinamento, limitatamente alle nuove sedi ubicate fuori regione. Inoltre, esclusivamente ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia che vengono replicati in altra sede, è necessario, anche nel caso in cui mantengano lo stesso ordinamento didattico, inserire una nuova SUA-CdS, che sarà sottoposta al parere del CUN sul relativo ordinamento didattico. Infine, qualora l'ordinamento didattico fosse identico rispetto ad altro Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia preesistente, è possibile chiedere a CINECA di inserire la SUA-CdS, duplicando i campi di natura ordinamentale.

Per quanto concerne il "canale" del corso di studio, si tratta di un termine che non ricorre nella terminologia utilizzata nell'ambito della normativa vigente, pur essendo in uso in alcuni Atenei. Di solito è un termine che sottende alla partizione alfabetica che viene effettuata all'interno di insegnamenti ad elevata numerosità di studenti (esempio: primo canale lettere A - L; secondo canale lettere M - Z). In altri casi si parla di "canale" riferendosi ai curricula di uno specifico corso di studio, ma il termine corretto in questi casi è proprio "curriculum" (non "canale", non "orientamento", non "indirizzo"). Infine, in rari casi, si parla di secondo canale di un corso di laurea, riferendosi a convenzioni esistenti tra due atenei ubicati in sedi molto vicine, che contemplino la possibilità di trasferire una parte delle attività didattiche da un'Università all'altra, attraverso l'apertura di un secondo "canale" didattico del corso di laurea interessato, consentendo in tal modo di seguire le lezioni in una delle due sedi universitarie, a scelta dello studente.

Nei Corsi di Laurea delle professioni sanitarie il ricorso ai docenti a contratto sarebbe utile se però si potesse far fronte con il personale della professione. Questo però al momento non sempre è possibile in considerazione della procedura di nomina.

Il recente Decreto Ministeriale 14 maggio 2020, n. 82, è intervenuto sui requisiti di docenza per le lauree triennali in Infermieristica, al fine di garantire una maggiore capacità di risposta in relazione all'emergenza sanitaria. In particolare, in deroga a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 6/2019, il numero di docenti di riferimento per la classe L-SNT/01 è stato ridotto da 5 a 3 unità per gli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022. Parallelamente, il numero minimo di professori a tempo indeterminato è stato ridotto da 3 a 1 unità. Tuttavia, al fine di compensare la suddetta riduzione di docenti universitari di riferimento, gli Atenei sono stati invitati ad individuare almeno due medici ospedalieri da indicare come personale medico di riferimento coinvolto per ogni corso di laurea in Infermieristica. Tale aspetto ha suscitato perplessità e polemiche, in particolare da parte della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche

(FNOPI), che ravvisava nel decreto problematicità derivanti dall'introduzione di "non infermieri" nei corsi di laurea in infermieristica. In seguito, pertanto, con Decreto Ministeriale 29 maggio 2020, n. 137, è stato abrogato il comma 2 dell'art. 1 del D.M. 82/2020, che contemplava, appunto, la possibilità per gli atenei di individuare almeno due medici ospedalieri da indicare come personale medico di riferimento coinvolto per ogni corso di laurea in infermieristica. Contestualmente è stato avviato un tavolo tecnico congiunto tra Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute e FNOPI volto ad intraprendere un confronto istituzionale sulla riprogettazione dei percorsi formativi infermieristici, anche alla luce delle mutate esigenze del Servizio Sanitario Nazionale. Sicuramente la situazione è in evoluzione, non solo per Infermieristica ma per l'intero comparto delle professioni sanitarie.

Premesso quanto sopra indicato, è indubbio che l'articolazione e la complessità delle procedure di nomina del personale docente appartenente alla professione non facilitino la possibilità di poter utilizzare tali docenti come garanti, nel rispetto della stretta tempistica ministeriale. In qualche modo si tratta di una criticità comune anche agli corsi di studio che intendano ricorrere all'impiego di docenti a contratto ex art. 23 Legge 240/2010. Durante il webinar accennavo al fatto che l'impiego di tali docenti risulta essere svincolato, a differenza di quanto avveniva prima del D.M. 6/2019, da limiti di tempo e di quantità, pur rimanendo necessaria la vigenza del contratto al momento dell'erogazione dell'insegnamento. Vigenza intesa, però, come titolarità dell'insegnamento per l'anno accademico successivo, regolarmente deliberata dagli Organi competenti; poi è inevitabile che la sottoscrizione del contratto vero e proprio possa avvenire in tempi molto più dilatati, spesso anche ad attività didattiche già avviate. Pertanto, nel momento in cui il Consiglio di Dipartimento delibera il conferimento dei contratti di insegnamento, diviene possibile contemplare il professore a contratto come docente di riferimento.